



REPUBBLICA ITALIANA

N. 982/05 Reg.Dec.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 609 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente

ANNO 2005

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 609/2005, proposto da

QUADRIFOGLIO BLU s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Scuderi, con domicilio eletto in Palermo, via D. Trentacoste, 89, presso lo studio dell'avv. Pietro Allotta;

c o n t r o

BARONE ANTONINO, BARONE GIUSEPPE, SALERNO MARIA CONCETTA, TUMMINELLO MARIA LUISA, BARONE EUGENIO, CARITA' DOMENICA, BARONE ALESSANDRA, SCIVOLLETTO GIORGIO, SANTALENA CICERO GIUSEPPE, LEOCATA LUCIA MARGHERITA, BERNAVA CATIA e GUCCIONE GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Monastra, Salvatore Mauceri ed Emilio Monastra, con domicilio eletto in Palermo, via E. Notarbartolo, 15 presso lo studio del primo;

il COMUNE DI MODICA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Sicilia, Sezione staccata di Catania, (sez. int. III) n. 1981 del 2 agosto 2004.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avv.ti R. Monastra, S. Mauceri e E. Monastra per Barone Antonino ed altri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore, alla pubblica udienza del 12 ottobre 2005, il Consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi, altresì, l'avv. C. Barreca, su delega dell'avv. A. Scuderi per la società appellante e l'avv. D. Cantavenera, su delega dell'avv. E. Monastra per Barone Antonino ed altri;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Viene in decisione l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dai privati odiernamente appellati per l'annullamento del provvedimento del 10 giugno 2002, n. 215, prot. 430/OR, con cui il Dirigente del III Settore – Urbanistica del Comune di Modica ha concesso all'odierna appellante di realizzare uno stabilimento balneare sulla scogliera di Marina di Modica, nel tratto compreso tra Piazza G. da Terrazzano e il piazzale Molo.

Con la stessa sentenza, come emerge dalla relativa motivazione, il T.A.R. ha altresì dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ed in parte per difetto di giurisdizione, il ricorso per motivi aggiunti proposti dagli stessi ricorrenti originari; tale capo di sentenza è passato peraltro in giudicato per mancata proposizione di appello inci-

dentale.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Come risulta dalla narrativa che precede, si controverte in questa sede esclusivamente della legittimità della concessione edilizia temporanea, in quanto relativa ad opere stagionali destinate ad essere smontate al termine del periodo estivo, per il periodo dal 1 maggio 2002 al 30 settembre 2002: ad avviso del primo giudice, la scadenza del periodo temporale di riferimento non ha fatto cessare l'interesse al ricorso, in quanto i ricorrenti in prime cure manterrebbero, in forza del carattere retroattivo dell'annullamento degli atti impugnati, l'interesse ad evitare la reiterazione di analoghi provvedimenti concessori per gli anni futuri.

Il primo motivo dell'appello – che reitera l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione dei ricorrenti – è infondato.

Trattandosi, infatti, di soggetti proprietari di immobili ubicati nelle vicinanze dell'area oggetto dell'impugnata concessione edilizia, gli appellati sono titolari dell'interesse ad un corretto assetto urbanistico del territorio e, conseguentemente, legittimati ad impugnare le concessioni edilizie che tale area riguardino.

Va parimenti condiviso il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di prime cure per omessa impugnazione di atti presupposti, stante l'autonomia dell'impugnato titolo abilitativo edilizio rispetto alla concessione demaniale marittima non fatta oggetto di cen-

sura.

Né, infine, può condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui l'impugnata concessione edilizia sarebbe atto dipendente del non impugnato parere di compatibilità urbanistica reso dal Comune di Modica il 9 marzo 2000, n. 3941, e pertanto sarebbe priva di incidenza rispetto all'installazione dello stabilimento balneare per cui è causa; al contrario, è proprio in forza della qui impugnata concessione edilizia che è stata consentita la realizzazione temporanea, per il suddetto periodo, del manufatto ligneo per cui è causa.

Nel merito, l'ulteriore motivo di appello censura la sentenza gravata per aver ritenuto:

1) che l'area su cui insiste lo stabilimento (la scogliera soggetta alle mareggiate ordinarie e straordinarie), pacificamente demaniale marittima, potesse essere ed in concreto fosse ricompresa nella zonizzazione del P.R.G. comunale; in tesi dell'appellante, trattasi di area non avente altra destinazione che quella di "lido del mare";

2) che, in caso di contrasto che pur si volesse ipotizzare tra le planimetrie allegate al P.R.G. e le prescrizioni tecniche del medesimo, la prevalenza andrebbe comunque attribuita, per pacifica giurisprudenza, a queste ultime; con l'effetto di parimenti escludere l'effetto delle previsioni del suddetto piano sull'area in discorso;

3) che la destinazione F 3 di P.R.G., erroneamente riferita dal T.A.R. alla scogliera de qua, si riferisce invece alla zona di rispetto di m. 30 dal limite del demanio, da identificare (quest'ultimo) con il muretto di delimitazione della scogliera chiaramente visibile nelle foto in

atti;

4) che, quand'anche si fosse potuto opinare in senso contrario, sarebbe comunque applicabile a tutte le zone F 3, compresa dunque quella in discorso sia pure in tesi non condivisa dall'appellante, la previsione delle N.T.A. del P.R.G. di Modica, secondo cui decorsi 5 anni dall'approvazione di detto piano senza che l'approvazione dei piani particolareggiati (fatto negativo, questo, che è incontrovertito in causa), le zone con vincolo di inedificabilità F 3 passano a zone E 3, sulle quali è consentito un indice di edificabilità compatibile con il modesto volume dei manufatti assentiti dall'impugnata concessione;

5) che, comunque, si sarebbe trattato di opere che, per la loro precarietà in quanto destinate ad un completo smontaggio stagionale e per la destinazione d'uso tipica delle spiagge demaniali marittime, non impegnerebbero alcuna cubatura, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

Quanto al primo profilo il Collegio osserva che il TAR ha richiamato le condivisibili decisioni Corte Cost. 239/1982; Cons. Stato, Sez. VI 18.4.1978 n. 492 e sez. VI 2.3.99 n. 242, secondo cui lo strumento urbanistico può disciplinare tutto il territorio comunale e perciò anche le aree del demanio marittimo comprese nel proprio territorio. Peraltro è ovvio che tale disciplina deve far restare salvi i poteri della autorità marittima e inoltre deve risultare compatibile con la intrinseca natura del bene suscettibile solo di talune particolari utilizzazioni compatibili con le sue caratteristiche morfologiche.

Ciò è tanto più evidente in Sicilia dove è intervenuta una legge

(L.R. 12.6.1976 n. 78) di tutela delle coste che è stata dichiarata ex lege prevalente su eventuali difformi strumenti urbanistici (art. 2 L.R. 15/1991) e la cui legittimità costituzionale anche sotto questo profilo è stata espressamente riconosciuta. Per di più va considerato che in Sicilia, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto i beni del demanio dello Stato compresi il lido del mare, le spiagge e i porti sono assegnati alla Regione.

E' ben vero che sinora la Regione si avvale ancora degli organi statali competenti (capitaneria di porto e altri) ma va anche considerato che tali organi operano in stretta relazione con le autorità regionali che sono a loro volta preposte alla approvazione dei P.R.G. comunali. Ne discende che in sede di approvazione regionale si decide la valutazione e la composizione dei due interessi qui in esame, peraltro rientranti ambedue nella più ampia categoria del governo del territorio ex art. 117 Cost..

Ciò premesso è logico che sulla zona de qua che comprende anche aree demaniali marittime sia imposto un vincolo a parco pubblico urbano e territoriale (zona F3) e che tale vincolo comprenda anche le aree demaniali di cui sopra.

Sotto questo profilo e con riferimento alla seconda argomentazione si osserva che non sembra esistere contrasto tra le planimetrie allegate al P.R.G. e le N.T.A.. Invero una volta ammesso che la possibilità pianificatoria comunale sia estesa anche al demanio marittimo, ne discende che su tali aree possono incidere ambedue le competenze della Amministrazione comunale e di quella preposta al demanio ma-

rittimo e non è pertanto nè illogico nè incongruo nè che la zonizzazione F3 si estenda sino al mare e neppure che le norme urbanistiche relative vi si applichino, anche in concorso con quelle della autorità marittima. Tale argomentazione consente di superare anche la obiezione rubricata la punto 3 del secondo motivo.

Va poi esaminata la argomentazione dell'appellante incentrata sulla previsione delle NTA secondo cui la mancata adozione nei 5 anni dalla approvazione del PRG dei PRP o dei PLC (piani lottizzazione convenzionati) fa rientrare le zone con vincoli espropriativi (F1, F2, F3) nella disponibilità privata con destinazione E3.

Al riguardo il Collegio richiamata la natura di demanio marittimo della zona di cui è causa rileva che la disposizione di cui sopra ha una ratio ed una logica nei confronti di aree di proprietà private, ma che non può predicarsi la stessa conclusione per aree di proprietà pubblica con le caratteristiche morfologiche peculiari del demanio marittimo. Ne consegue che la norma di attuazione dianzi citata limita la sua portata alle aree che decorso il quinquennio sono suscettibili di ritornare “alla disponibilità privata” e quindi in zona E3 ma non produce effetti per le aree come quella di specie il cui vincolo è morfologico e connaturale con le caratteristiche fisiche del bene di modo che solo la perdita di tali caratteristiche potrebbe influire sul vincolo stesso.

Con riferimento all'ultima argomentazione il Collegio osserva che nella specie non si fa solo questione di cubatura ovvero solo di precarietà o meno di struttura bensì si tratta di valutare la legittimità o

meno di una concessione edilizia temporanea rilasciata prescindendo dalla disciplina dettata per le zone F3 (previa stipula di convenzione da parte del consiglio comunale, evidenziazione di eccezionali ragioni per attribuire la esecuzione e/o gestione a privati, indice fabbricabilità 0,01 m³/m²).

Per le argomentazioni dianzi esposte il Collegio concorda con quanto ritenuto dal primo giudice su tale necessità.

In conclusione, l'appello deve essere disatteso.

Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 ottobre 2005 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente ed estensore, Giorgio Giaccardi, Ermanno de Francisco, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.

F.to: Riccardo Virgilio, Presidente ed Estensore

F.to: Loredana Lopez, Segretario

Depositata in segreteria

il 28 dicembre 2005